



# COMUNE DI RASURA

## Provincia di Sondrio

Via Valeriana, n. 22 – 23010 RASURA (SO) – TEL . 0342 616006 –FAX 0342 615630 –  
EMAIL [amministrazione@comune.rasura.so.it](mailto:amministrazione@comune.rasura.so.it)  
Posta elettronica certificata: [protocollo.rasura@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.rasura@cert.provincia.so.it)  
Sito: [www.comune.rasura.so.it](http://www.comune.rasura.so.it)

## ORDINANZA UFFICIO VIGILANZA

REGISTRO GENERALE N. 12 IN DATA 04-09-2025

**Oggetto:** MODIFICHE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO VIA VALERIANA-SP 7.

## RESPONSABILE

VISTA la comunicazione pervenuta in data 25 luglio 2025 via e-mail dal Responsabile dell'Area Operativa Ovest di Secam S.p.A., con la quale si segnalava la necessità di procedere con i lavori di “Sostituzione rete acquedotto lungo Via Valeriana SP7 - da Km 8+060 a Km 8+460” (codice attivazione 04/07/2025), nell'ambito dei lavori di ammodernamento della rete acquedottistica provinciale finanziati con fondi PNRR – M2C4-I4.2\_132 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;

VISTA la necessità, espressa nella medesima comunicazione, di procedere alla chiusura a senso unico alternato della suddetta viabilità, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori è la Redaelli Francesco S.r.l., con sede a Dolzago (LC) e che la stessa ha evidenziato la volontà di iniziare i lavori in data 8 settembre 2025;

CONSIDERATO che l'intervento avrà una durata presunta di 20 giorni e che la richiesta di regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato decorre dal giorno 8 settembre 2025 fino al 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che, per procedere all'esecuzione dei lavori nelle condizioni di massima sicurezza per persone e cose nei tratti interessati, si rende necessario operare la regolamentazione temporanea della circolazione;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto a una pluralità di persone;

SENTITO il parere favorevole dell'ufficio Tecnico Opere Pubbliche del Comune di Rasura;

ACQUISITO per le vie brevi il nulla osta alla realizzazione delle opere da parte della Provincia di Sondrio, tramite l'Ufficio Tecnico Opere Pubbliche;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.L.vo 267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali);
- l'art. 24 comma 10° del vigente Statuto Comunale;
- visti gli art. 6 e 7 del D.L.vo 285/92 Codice della Strada;

**ORDINA**

A decorrere dal giorno 8 settembre 2025 fino al giorno 30 settembre 2025, e comunque fino al termine dei lavori, lungo la Strada Provinciale 7 – Via Valeriana, nel tratto compreso tra il Km 8+060 e il Km 8+460, nel territorio del Comune di Rasura, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

- Senso unico alternato, regolato da impianto semaforico attivo h24 (00:00 – 24:00);
- Limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dai lavori;
- Divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto suddetto.

La ditta esecutrice è tenuta a provvedere, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale relativa al cantiere temporaneo, compresi tutti i dispositivi necessari per la chiusura e deviazione del traffico, delimitazione del cantiere, nonché ogni altra misura utile a garantire la sicurezza della circolazione e il passaggio dei mezzi di soccorso.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota mediante l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.) e dal D.M. 10/07/2002.

### **PRESCRIZIONI**

L'Impresa Redaelli Francesco S.r.l., con sede in via Corsica, 44 – 23843 Dolzago (LC), incaricata dell'esecuzione dei lavori, dovrà predisporre tutta la segnaletica necessaria ad indicare:

- la presenza del cantiere e le limitazioni vigenti;
- la delimitazione dell'area di intervento, completa di segnaletica verticale e orizzontale, diurna e notturna, conforme al disciplinare tecnico degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada e relativi al segnalamento temporaneo.

L'impresa è ritenuta unica responsabile per eventuali danni derivanti da:

- inadeguatezza o mancata manutenzione della segnaletica esposta;
- eventuali incidenti occorsi durante l'esecuzione dei lavori.

Si ribadisce l'obbligo, per la ditta esecutrice, di attenersi a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e di adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri stradali.

### **DISPONE**

Altresì che copia del presente provvedimento venga:

- trasmessa all'Impresa Redaelli Francesco S.r.l. via Corsica, 44, 23843 Dolzago (LC);
  - affissa nel cantiere sede dei lavori;
- ed inviata per opportuna conoscenza a:
- Comando Stazione Carabinieri di Morbegno;
  - Comando Provinciale VV.FF. di Sondrio;
  - ATS MONTAGNA - Provincia di Sondrio;
  - SECAM S.P.A..


Le altre forze di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricate alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

### **COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarne copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.

### PLANIMETRIA DELL'AREA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI



### RESPONSABILE

V. Com.te Cristian Della Marta

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*